



# COMUNE DI LIGOSULLO

Provincia di Udine

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." ANNO 2012

Il D.L. 06 dicembre 2011 n. 211, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dal **01 gennaio 2012** l'istituzione dell'**Imposta Municipale Propria** ed è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

### SOGGETTI PASSIVI

**Soggetti passivi** dell'imposta sono il titolare del diritto di proprietà piena, oppure, qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria, il titolare del diritto di uso o abitazione, l'usufruttuario, l'enfiteuta, il superficiario o il locatario finanziario. Nel caso di concessione su aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario.

### DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI

Terreni agricoli	Esenti.
Aree fabbricabili	Valore venale in comune commercio al 1° gennaio del l'anno di imposizione. Il valore venale in comune commercio x mq. fissato dal Comune per l'esercizio dell'attività di controllo delle dichiarazioni e versamenti dell'imposta è il seguente: zona "B0": € 14,50 zona "B1": € 12,00 zona "B2": € 11,00 zona "C1": € 7,20 zona "D2": € 3,60 zona "D3": € 270 zona "D5": € 4,50 zona "G": € 8,00
Fabbricati in corso di costruzione	Valore venale della sola area edificabile determinato come sopra.
Fabbricati di categoria "D" posseduti da imprese e non iscritti in catasto	Costo storico al lordo degli ammortamenti x i coefficienti annuali di rivalutazione = valore imponibile. I coefficienti di rivalutazione sono determinati annualmente con apposito decreto ministeriale.
Fabbricati iscritti in catasto	Il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori: 160 per i fabbricati di cat. A (esclusi A/10) e C/2, C/6 e C/7 140 per i fabbricati di cat. B e C/3, C/4 e C/5 80 per i fabbricati di cat. D/5 80 per i fabbricati di cat. A/10 60 per i fabbricati di cat. D (esclusi D/5) 55 per i fabbricati di cat. C1

## ALIQUOTE E DETRAZIONI

<b>Aliquota di base</b>	<b>0,76 per cento</b> da applicare a tutti gli immobili ed aree edificabili che non sono abitazione principale, pertinenze e fabbricati rurali strumentali.
<b>Abitazione principale e pertinenze</b>	<b>0,40 per cento</b> per <b>abitazione principale</b> si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (nel caso di due unità immobiliari iscritte con sub diversi e considerate unica unità immobiliare il proprietario dovrà attivarsi per ottenere un unico accatastamento o, in alternativa, un'attestazione dell'Agenzia del Territorio). Sono considerate <b>pertinenze</b> dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, <b>euro 200,00</b> , rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	<b>Esenti.</b> Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, co. 3 bis del D.L. 557/1993 conv. L. n. 133/1994.

## VERSAMENTI E MODALITA' DI VERSAMENTO

<b>Abitazione principale</b>	<b>In 2 rate:</b> (prima rata 1/2 entro <b>18 giugno</b> – seconda rata a conguaglio entro <b>17 dicembre</b> ) <b>In 3 rate:</b> (prima rata 1/3 entro il <b>18 giugno</b> – seconda rata 1/3 entro <b>17 settembre</b> – terza a conguaglio entro <b>17 dicembre</b> )
<b>Altri immobili e aree fabbricabili</b>	<b>In 2 rate:</b> (prima rata 1/2 entro <b>18 giugno</b> – seconda rata a conguaglio entro <b>17 dicembre</b> )

Il versamento dell'imposta si effettua esclusivamente con il modello F24 e deve essere effettuato scorporando la quota spettante allo Stato (pari allo 0,38 per cento) e la quota spettante al Comune dei singoli immobili, utilizzando i Codici Tributo e Codice Comune di seguito riportati.

CODICE COMUNE		
COMUNE	CODICE ENTE	
LIGOSULLO	E586	
CODICI IMU PER IL VERSAMENTO CON F24		
TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CODICE TRIBUTO F24	
	COMUNE	STATO
Abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	-
Terreni	3914	3915
Aree fabbricabili	3916	3917
Altri fabbricati	3918	3919

L'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze spetta interamente al Comune di Ligosullo.

Importo minimo del versamento: € 12,00 (importo previsto per legge).

### DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, co. 6, del D. Lgs. n. 23/2011. Con tale decreto saranno disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

### ULTERIORI INFORMAZIONI

- Sono state espressamente **ABROGATE** dalla legge le **CONCESSIONI IN USO GRATUITO** a parenti in linea retta o collaterale.
- Sono esenti dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.02.1994 n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica.
- Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. h) del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504.

- La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 per cento: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

- Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all'art. 8, co. 4, del D. Lgs. 30 dicembre n. 504 e precisamente: a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

- L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6, co. 3bis, del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e precisamente: a) al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Ai soli fini dell'IMU l'assegnazione della casa coniugale al coniuge assegnatario si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. (art. 4 co. 12 quinquies D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012).

- I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale: a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.